

AULA 'B'

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Contributi previdenziali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCA SPENA	- Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO	-Rel. Consigliere -
Dott. SIMONA MAGNANENSI	- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -

K.G.N.5124/2019

Cron.

Rep.

Ud.30/01/2025

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5124-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA
SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE
MATANO;

2025**520****- ricorrenti -****contro**

SPORT PLANET S.A.S. DI BERTO FABRIZIO & C., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA 67, presso lo studio



dell'avvocato ELISABETTA ROSSI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ERNESTO RUSSO;

Numero registro generale 5124/2019

Numero sezionale 520/2025

Numero di raccolta generale 9516/2025

Data pubblicazione 11/04/2025

- controricorrente -

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 761/2018 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 02/08/2018 R.G.N. 836/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.8.2018, la Corte d'appello di
Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
accolto l'opposizione proposta da Sport Planet s.a.s. di Berto
Fabrizio & C. avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS, sulla
scorta di un pregresso verbale di accertamento che aveva
ritenuto assoggettati alla contribuzione da versare alla Gestione
ex ENPALS i lavoratori addetti alla palestra gestita dall'impresa,
aveva richiesto a quest'ultima la c.d. contribuzione minore;
che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo un motivo di censura;
che Sport Planet s.a.s. di Berto Fabrizio & C. ha resistito con
controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già contumace in
appello, è rimasta intimata;
che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 30.1.2025, il
Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di
giorni sessanta (articolo 380-*bis*.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO



che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per come integrato dal d.m. 15.3.2005, per avere la Corte di merito ritenuto che la *ratio* dell'iscrizione alla Gestione ex ENPALS dovesse rinvenirsi nell'adibizione dei lavoratori ad attività sportive di spettacolo, cioè concepite per la visione da parte di un ampio pubblico, di talché la fattispecie per cui è causa, in cui si controverte dell'iscrizione di addetti ad una palestra in cui si svolgono prevalentemente attività estetiche o di recupero motorio in locali che non ospitano né possono ospitare manifestazioni sportive, non dovesse rientrarvi;

che va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente per novità della censura, essendo consolidato il principio secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è senz'altro ammissibile, a meno che non comporti accertamenti di fatto diversi da quelli compiuti nei precedenti gradi del giudizio (cfr. per tutte Cass. n. 25863 del 2018);

che, nel merito, il motivo è fondato, avendo questa Corte già chiarito che, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per come integrato dall'art. un., l. n. 2388/1952, debbono obbligatoriamente essere iscritti all'ENPALS gli addetti ad impianti sportivi, intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo (Cass. n. 4408 del 1982);

che affatto erroneamente, pertanto, i giudici territoriali hanno ritenuto dirimente, ai fini dell'inquadramento nella Gestione ex ENPALS, lo svolgimento di "attività sportive di spettacolo, cioè [di] quegli eventi o gare concepiti per la visione di un pubblico

Numero registro generale 5124/2019

Numero sezionale 520/2025

Numero di raccolta generale 9516/2025

Data pubblicazione 11/04/2025



ampio”, ed altrettanto erroneamente hanno interpretato in tal
senso la locuzione “impianti sportivi” adesso riprodotta nel d.m.
15.2.2005, intendendo questi ultimi “come strutture all’interno
delle quali sia possibile ospitare e svolgere attività sportive e di
spettacolo, di natura diversa da quelle rivolte a soggetti privati”;
che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza
impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna,
in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione;

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.1.2025.

IL PRESIDENTE

Francesca Spena

